

 <b>CONI</b>	<b>L'arbitrato CAS secondo la Corte di Giustizia nel caso ISU: note a prima lettura*</b>
Estremi provvedimento	<b>Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2023, C-124/21 P, <i>International Skating Union / Commissione</i>.</b>
Massima	<p>Poiché le norme in materia di autorizzazione preventiva e di ammissibilità devono essere soggette a un controllo giurisdizionale effettivo, ciò implica che, nel caso in cui tali norme contengano disposizioni che attribuiscono una competenza obbligatoria ed esclusiva a un organo arbitrale, il giudice competente per l'impugnazione del lodo debba poter controllare la conformità di esso agli articoli 101 e 102 TFUE. Inoltre, ciò implica che il suddetto giudice abbia il diritto o, eventualmente, l'obbligo, di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte, qualora ritenga necessaria una decisione di quest'ultima su una questione di diritto dell'Unione sollevata nell'ambito di una controversia pendente dinanzi a lui.</p>
Keywords	Arbitrato sportivo – Diritto europeo – Lodo arbitrale – Ordine pubblico – Rinvio pregiudiziale.
Commento/Sintesi	<p><b>1. Le origini della decisione.</b></p> <p>La decisione nasce dall'appello contro la sentenza del Tribunale europeo del 16 dicembre 2020 (T-93/18), su ricorso di <i>ISU</i> contro la decisione della Commissione Europea dell'8 dicembre 2017 - C (2017) 8230 -, che aveva sanzionato la federazione per violazione dell'art. 101 TFUE e art. 53 EEA.</p> <p>Secondo la Commissione, le decisioni potenzialmente anticoncorrenziali adottate dall'<i>ISU</i> sarebbero rafforzate dalla "restrizione della libertà commerciale degli atleti e la preclusione dei potenziali concorrenti" causata dalle regole sull'arbitrato TAS d'appello, in quanto il regolamento arbitrale renderebbe "difficile ottenere una tutela giurisdizionale effettiva contro le eventuali decisioni di inammissibilità della ricorrente non conformi all'articolo 101 TFUE", essendo gli atleti "costretti ad accettare il regolamento arbitrale e la competenza esclusiva" (v. la sintesi del Tribunale europeo); vi sarebbe, dunque, l'esigenza di assicurare un effettivo controllo dei lodi TAS.</p> <p>È interessante notare come la stessa Commissione abbia successivamente ammesso che quelle parole costituivano "un'analisi svolta <i>ad abundantiam</i>" (v. il par. 132 della sentenza del Tribunale), ed il Tribunale lo riconosce, ma ritiene che la questione debba essere in</p>

ogni caso esaminata nel merito, avendo la stessa Commissione subordinato la regolarizzazione alla introduzione di modifiche sostanziali al regolamento arbitrale, (v. parr. 141-164). E proprio a questo proposito, i giudici del Tribunale compiono affermazioni significative: a) “l’arbitrato costituisce un metodo generalmente accettato di risoluzione di controversie, avente forza vincolante” e “il fatto di stipulare una clausola compromissoria non restringe, di per sé, la concorrenza”; b) “il carattere obbligatorio dell’arbitrato e il fatto che il regolamento arbitrale della ricorrente conferisca al TAS una competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative alle decisioni di inammissibilità della ricorrente possono essere giustificati da interessi legittimi connessi alla specificità dello sport”, richiamando il caso Pechstein-Mutu della Corte di Strasburgo (v. *infra*); c) l’impossibilità di annullare la decisione sportiva, se non all’interno del sistema TAS, non impedisce “un ricorso per risarcimento danni dinanzi a un giudice nazionale”, per violazione dell’art. 101 TFUE, ed in questo caso “il giudice nazionale non è vincolato dalla valutazione effettuata dal TAS quanto alla compatibilità della decisione di inammissibilità o del diniego di autorizzazione con il diritto della concorrenza dell’Unione e può, se del caso, investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE”, ovvero “presentare una denuncia presso un’autorità nazionale garante della concorrenza o presso la Commissione”.

La Corte di Giustizia va in una diversa direzione, come si vedrà nelle considerazioni che seguono.

## **2. I tre nodi della giustizia sportiva internazionale.**

La sentenza della Corte di Giustizia irrompe nel panorama già nuvoloso dell’arbitrato sportivo, gettando benzina sul fuoco.

Il noto contenzioso *Pechstein-Mutu*, sfociato in una importante sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, aveva messo in evidenza due nodi spinosi dell’arbitrato TAS: in primo luogo, il fatto che l’atleta sia sostanzialmente obbligato ad accettare la previsione dell’arbitrato TAS inserita negli statuti federali (l’assunto è oggi ribadito dai giudici europei e verrà ripreso più avanti, venendo in rilievo anche nel caso qui commentato); in secondo luogo, il mancato rispetto del principio di equidistanza dalle parti dell’ente designatore degli arbitri, cioè l’*Icas*. Questo secondo nodo, per il vero, è stato risolto dalla Corte di Strasburgo (e, ancora prima, dal Tribunale federale tedesco), in favore della piena garanzia di imparzialità degli arbitri, mentre la Corte di

Giustizia si affretta a dichiarare che la questione non è oggetto della decisione appellata.

Viene ora al pettine un terzo nodo, vale a dire la capacità del sistema TAS, compreso il controllo del lodo davanti al Tribunale federale svizzero, di garantire il rispetto del diritto europeo di ordine pubblico. Già prima la Cedu aveva posto la questione della garanzia di rispetto della Carta dei diritti dell'uomo nel caso *Semenya*.

### **3. La difficile distinzione fra controversie puramente sportive e controversie sportive a “rilevanza europea” e la doppia veste del TAS.**

Secondo l'insegnamento tradizionale, l'arbitrato è un rimedio alternativo al giudizio statale, perché riguarda controversie su diritti soggettivi, assoggettate alla garanzia dell'art. 24 Cost.: l'alternatività, insomma, presuppone lo stesso oggetto.

Pertanto, quando la controversia sportiva non riguarda una materia “rilevante” per un dato ordinamento, non riguarda cioè un diritto soggettivo protetto da quell'ordinamento, la decisione arbitrale non può essere considerata un lodo in senso proprio del termine; o comunque, a prescindere da come la si voglia denominare, non ha il carattere di alternatività sopra detto, dal quale nasce, appunto, il problema di fondo che stiamo trattando: se, cioè, l'arbitrato sia in grado di proteggere i valori dell'ordinamento europeo.

Quando, dunque, la controversia sportiva riguardi materia irrilevante per il sistema europeo (“concerning merely the sport as such”, dice la Corte), la decisione del TAS costituisce una legittima esplicazione del rimedio creato dall'ordinamento sportivo per la soluzione delle controversie interne ad esso, e, in ultima analisi, per l'affermazione della *lex sportiva*. La Corte, infatti, dice espressamente di voler considerare soltanto le “disputes concerning the exercise of a sport as an economic activity and, on that basis, come under EU competition law”.

Il TAS assume, allora, una duplice veste: come organo supremo delle liti sportive, nella materia “irrilevante”; come lodo arbitrale su diritti soggettivi, nella materia “rilevante”.

E più cresce la rilevanza della materia sportiva per il diritto europeo, più l'arbitrato TAS si espone al necessario controllo dell'ordinamento europeo: è un problema più generale, quello del delicato (ma non impossibile) equilibrio fra autonomia dell'arbitrato e intervento

dell'Unione Europea, postosi anche in altri settori, come l'arbitrato degli investimenti.

Il punto nodale sta nel criterio di ripartizione fra materia rilevante ed irrilevante, come ha buon gioco di evidenziare l'Avvocato generale Rantos: la più attenta dottrina non ha, infatti, mancato di delineare il percorso della Corte fino alla decisione *Meca Medina* ed oltre, in una ottica di crescente restrizione dell'autonomia dello sport.

La Corte, nella decisione *ISU*, prosegue in questa direzione, declinandone i riflessi giustiziali: occorre che l'atleta disponga di un rimedio idoneo a far cessare un comportamento o ad annullare una decisione federale lesiva del diritto alla concorrenza, e non vi possono supplire né il diritto ad ottenere dai giudici statuali il risarcimento del danno subito per effetto del comportamento o della decisione, né il ricorso alle autorità indipendenti, a maggior ragione se il tempo può andare a detrimento della carriera, spesso breve, di un atleta ad altro livello. Diversamente, il diritto sarebbe "formally preserved but, in practice, deprived of an essential part of its scope".

Come si vede, l'ottica è ben più sostanziale e diretta, rispetto al dibattito italiano circa il confine fra la materia riservata alla giustizia sportiva e la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi, sfociato nelle note sentenze della Corte costituzionale italiana, desiderosa di trovare un punto di equilibrio che, proprio perché tale, ha esposto il fianco a critiche da più parti.

#### **4. Nella materia sportiva, l'arbitrato è legittimo e, ove scelto, è vincolante.**

Questo però non significa che l'arbitrato su diritti di rilevanza europea non sia ammissibile: per contro, la scelta di un arbitrato in grado di assicurare un equo processo - circostanza che la Corte non sembra mettere in dubbio, con riguardo al TAS - è legittima e vincolante.

Lo si deduce, a mio avviso, da una importante precisazione della Corte di Giustizia: l'esigenza di un rimedio diretto a garantire il rispetto, da parte degli enti sportivi, del diritto alla concorrenza non esclude l'arbitrato, che può senz'altro fungere da pregiudiziale.

È un punto, questo, che merita di essere evidenziato: l'ordinamento sportivo italiano ha da tempo fatto la scelta di espungere, pressoché integralmente, l'arbitrato dalle materie c.d. amministrative, cioè relative alle decisioni delle federazioni, per le quali, esaurita la giustizia sportiva,

rimane sempre aperto il ricorso al giudice amministrativo.

La Corte, dunque, non preclude l'arbitrato, a differenza di quanto ritenuto nel caso *Achmea* con l'arbitrato degli investimenti – e, non a caso, il Tribunale europeo esplicita il distinguo -, né, tanto meno, libera i soggetti sportivi dal vincolo dell'arbitrato TAS.

Il divieto di arbitrato, insomma, lascia il posto all'esigenza di individuare una tecnica arbitrale che sia in grado di assicurare il rispetto dell'ordine pubblico europeo e mi pare, questo, un punto di partenza incoraggiante. Si torna, infatti, nell'alveo più generale della ricerca di rimedi atti a garantire anche nell'arbitrato il rispetto del diritto europeo di ordine pubblico: ricerca iniziata da lungo tempo, partendo dalle decisioni *Ecoswiss*, *Nordsee* e *Asturcom*.

Vi è, però, una differenza decisiva con quelle decisioni: nel nostro caso l'arbitrato è extra-europeo, avendo sede in Svizzera e la circostanza complica di non poco le cose.

### **5. Il rispetto del diritto europeo da parte degli arbitri extra-UE.**

La questione del rispetto del diritto europeo di ordine pubblico in arbitrati extraeuropei è un tema assai dibattuto, che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia nel caso che si commenta, deve partire dalla prospettiva degli arbitri, prima ancora che del giudice statale di controllo del lodo.

Gli arbitri non possono tralasciare l'applicazione del diritto europeo cogente, solo perché l'arbitrato ha nazionalità extra-UE. Essi dovranno tenerne conto sia quando le regole applicabili al merito, cioè la *lex causae*, provengano da uno Stato membro, sia quando il diritto europeo fondamentale venga in gioco negli Stati in cui quel lodo potrà avere effetti, o verrà riconosciuto e reso esecutivo: sarà, dunque, particolarmente rilevante il luogo della sede o della residenza dei contendenti. Insomma, gli arbitri sono chiamati ad effettuare valutazioni prospettive, in modo da assicurare un lodo efficace e resistente, perché conforme all'ordine pubblico europeo.

La decisione della Corte di Giustizia è chiara sul punto: laddove la disputa metta in gioco i fondamenti del diritto europeo, dev'esserne garantita l'osservanza, a prescindere dal luogo dove gli enti che hanno provocato la controversia si trovano. Restano esclusi solo i casi in cui i lodi sono completamente indifferenti all'ordinamento UE.

Anche gli arbitri TAS dovranno dunque applicare l'ordine pubblico europeo, se il loro lodo sia suscettibile di esplicare effetti nella UE. E poiché molte decisioni in materia sportiva trovano attuazione sul piano delle regole sportive, e non necessitano di *enforcements* statali, è legittimo avanzare l'idea che, secondo l'impostazione della Corte, l'ordine pubblico europeo entri a far parte della *lex causae* sportiva, quando l'arbitrato, come nella specie, coinvolga soggetti appartenenti agli Stati membri.

Sorprende, dunque, che l'obbligo per gli arbitri di applicare il diritto europeo non sia stato neppure menzionato dalla Corte, quasi che vi sia un atteggiamento di sfiducia nei loro confronti o comunque di consapevolezza che l'arbitrato non è lo strumento più idoneo ad assicurare il rispetto del sistema UE.

#### **6. Il rispetto del diritto europeo da parte del giudice statale extra-UE in sede di controllo del lodo e la questione del rinvio pregiudiziale.**

L'attenzione della Corte è, invece, tutta incentrata sul giudice dell'impugnazione del lodo, a cui devono essere assicurati due poteri (par. 191): *a*) il controllo che la decisione arbitrale sia conforme ai fondamenti del diritto europeo; *b*) la facoltà di effettuare un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato.

L'assunto non è certo nuovo: fin dal caso *Ecoswiss*, la Corte ha chiarito che il giudice dell'annullamento o del riconoscimento del lodo, ai sensi della Convenzione di New York, deve poter rilevare la violazione di norme europee di ordine pubblico al pari di quelle interne e che l'esigenza di uniformazione nell'applicazione della legge europea deve essere garantita dalla possibilità di un rinvio pregiudiziale ad opera del giudice di impugnazione del lodo, non spettando analogo potere agli arbitri. Lo ha ribadito altre volte, come nei casi *Achmea* e *Komstroy*.

Per quanto attiene al primo presupposto, non vi è motivo di distaccarsi dalle considerazioni di cui alla decisione *Ecoswiss*: le leggi arbitrali moderne, compresa la Svizzera, contemplano di regola il sindacato sull'ordine pubblico da parte del giudice dell'impugnazione del lodo. Lo stesso Tribunale federale svizzero ha fatto applicazione di questo principio, ma, per far sì che la garanzia sia assicurata, è necessario che il concetto di "ordine pubblico", di cui all'art. 190 (2) l.d.i.p. svizzera, sia interpretato nel senso di ricomprendervi i fondamenti del diritto europeo, nei casi in cui la controversia sia rilevante per gli Stati della

UE. Ad ogni modo, vi è da dire che la questione, in qualche modo correlata, della differenza di approccio (massimalista o minimalista) nel controllo dell'ordine pubblico si pone anche nell'arbitrato intra-UE.

Purché, dunque, ricorrano le condizioni sopra dette - e tenendo, altresì, presente che il Tribunale federale svizzero ha escluso che, in materia sportiva, la rinuncia all'impugnazione, di cui all'art. 192 l.d.i.p., sia opponibile all'atleta - possiamo concludere che l'arbitrato del TAS è in grado di soddisfare il primo requisito richiesto dalla UE.

Il *punctum dolens* rimane la garanzia del rinvio pregiudiziale, riaffermata dalla Corte con forza, ma non assicurata dai giudici di Stati terzi ed in particolare da quello svizzero.

Da tempo la dottrina si pone la questione di garantire agli arbitrati extra-europei l'accesso alla Corte tutte le volte che il loro lodo possa avere effetti in ambito europeo: una parte degli studiosi, nell'auspicio di un riconoscimento in capo agli arbitri di adire la Corte di Giustizia, non ha escluso anche quelli con sede extra-UE, purché si tratti di diritto di ordine pubblico e la decisione abbia effetti nel territorio europeo.

Comprendo che la soluzione è largamente *de iure condendo*: ad oggi, insomma, salvo eventuali *escamotages* da studiare, come si dirà oltre, l'arbitrato extra-UE non permette né agli arbitri, né al giudice dell'impugnazione l'uso del rinvio pregiudiziale; ma non tutto è perduto.

#### **7. Il controllo dell'ordine pubblico ed il rinvio pregiudiziale in sede di riconoscimento del lodo.**

Infatti, la strada ad oggi percorribile, anche in materia sportiva, è quella del rinvio pregiudiziale in sede di riconoscimento del lodo straniero in uno degli Stati della UE, ai sensi della Convenzione di New York, come del resto affermato anche dal Tribunale europeo nel caso commentato e riconosciuto dalla Corte fin dalle decisioni *Nordsee e Almelo*.

I ricorrenti sostengono che quel procedimento è costoso, tardivo e, dunque, inefficace rispetto al sistema sportivo, nonché limitato ad una violazione manifesta, ma la Corte non prende, sorprendentemente, alcuna posizione sul punto: sarà interessante vedere se lo farà nel caso, ancora da decidere, *Royal Football Club Seraing*.

L'obiezione dei ricorrenti sull'effettività del rimedio nasconde, a mio avviso, l'incertezza già segnalata sulla distinzione fra materia rilevante ed irrilevante: le decisioni spesso si eseguono all'interno del sistema

sportivo, senza necessità di *exequatur* statali. Per l'atleta le conseguenze sul piano sportivo possono essere ben più incidenti rispetto a quelle derivanti dall'applicazione di un ordinamento statale: dunque, il problema non è tanto l'insufficienza del controllo in sede di *exequatur* statale, quanto il grado di autonomia del sistema sportivo.

Ne segue che, quando la decisione del TAS espliciti effetti all'interno della UE, il controllo del diritto europeo non sarà soddisfatto se l'*exequatur* statale non sia necessario ed occorre, quindi, trovare uno specifico rimedio ogniqualvolta le decisioni degli enti sportivi siano potenzialmente lesive di una tutela fondamentale garantita dalla UE.

### **8. Il futuro dell'arbitrato TAS?**

Non credo, però, che il tallone d'Achille dell'arbitrato TAS sia in grado di minare tutto il sistema alla base: la stessa Corte di Giustizia non arriva a tanto, limitandosi a censurare il Tribunale europeo per aver frettolosamente liquidato la questione.

D'altra parte, se bastasse l'assenza del rinvio pregiudiziale in capo al giudice dell'impugnazione, bisognerebbe ritenere che nessun arbitrato extra-UE, che abbia effetti nel sistema UE, sia in grado di garantire il rispetto del diritto europeo e non vi è chi non veda l'insostenibilità di una tale soluzione. Persino nel caso *Achmea* la Corte aveva voluto sottolineare - pur con qualche contraddittorietà - che l'arbitrato degli investimenti non permette il rispetto del diritto europeo solo se si svolge tutto intra-UE.

Per il vero, la Corte, probabilmente consapevole delle implicazioni del suo ragionamento, tiene a precisare che l'esigenza del rispetto dell'ordine pubblico europeo si pone specialmente quando l'arbitrato, come nel caso dello sport, è praticamente imposto da un ente privato (la federazione sportiva) su un soggetto (l'atleta), come a dire che negli arbitrati non economicamente squilibrati il problema si porrebbe in modo diverso.

Il ragionamento, tuttavia, non convince: il rispetto dei fondamenti del diritto europeo, indispensabile affinché possa realizzarsi compiutamente l'architettura dell'Europa unita, non può essere influenzato dalla sussistenza o meno di una "asimmetria di poteri" (così giustamente definita dall'Avvocato generale Rantos).

Per l'osservatore italiano, poi, l'assunto contiene un vizio a monte: se quell'arbitrato fosse ritenuto effettivamente obbligatorio, ne

conseguirebbe nullità per contrarietà all'art. 24 Cost. e rimarrebbero legittime solo le clausole arbitrali TAS che non presentano alcuno squilibrio contrattuale, come nel caso *Mutu*, deciso in tal senso dalla Corte di Strasburgo.

Ma allora quale futuro per il TAS?

Io partirei dalle nette affermazioni della Corte di Strasburgo nel caso *Pechstein-Mutu*, riprese dall'Avvocato generale Rantos: le controversie sportive, la cui transnazionalità, aggiungo io, contraddistingue l'autonomia dell'ordinamento sportivo non soltanto rispetto allo Stato in cui si colloca la competizione, ma anche rispetto alla pluralità degli ordinamenti statuali intesa nella sua unitarietà, richiedono "un'autorità giurisdizionale specializzata che sia in grado di statuire in modo rapido ed economico", poiché "il ricorso a un tribunale arbitrale internazionale unico e specializzato favorisce una certa uniformità procedurale e rafforza la certezza del diritto". Sono valori di cui lo sport non può, a mio avviso, fare a meno.

D'altra parte, il sistema dei rimedi creato dalla UE, cioè i giudici nazionali *in primis* e la Corte di Giustizia poi, porta a fare ciò che l'ordine arbitrale internazionale vuole appunto evitare, cioè la revisione della decisione nel merito.

Per soddisfare i dettami della Corte occorrerà, dunque, trovare un equilibrio, molto difficile, ma a mio avviso non impossibile.

L'ordine pubblico europeo, ove rilevante, dovrà essere tenuto in conto prima di tutto dagli arbitri TAS e, poi, dal Tribunale federale svizzero in sede di impugnazione del lodo.

L'eventuale riconoscimento del lodo in territorio europeo scontrerà parimenti il suddetto controllo e permetterà, in aggiunta, l'eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Per i lodi che non richiedono il suddetto riconoscimento, si tratta di individuare un rimedio che renda inefficace la decisione contraria ai fondamenti del diritto europeo, non essendo bastevole la tutela del risarcimento del danno, come affermato chiaramente dalla Corte.

Si è suggerito che il TAS possa cambiare sede, al fine di permettere al giudice dell'impugnazione di esercitare il rinvio pregiudiziale, ma questo significherebbe la distruzione di un sistema arbitrale già rodato ed integrato con il ruolo del Tribunale federale svizzero, specializzato

	<p>nella materia.</p> <p>La Danimarca, per ovviare al divieto di rivolgersi direttamente alla Corte da parte degli arbitri, ha pensato ad un rinvio dagli stessi arbitri al giudice danese in costanza di arbitrato. Si potrebbe pensare ad un modello simile per gli arbitri del TAS, ma occorrerebbe istituire un collegamento con un giudice europeo diverso da quello che presta assistenza agli arbitri, tenendo presente che l'<i>Uncitral model law</i>, seguita da molti Stati, prevede che il giudice competente sia quello della sede dell'arbitrato. In proposito, è interessante notare che la legge tedesca, all'art. 1052 <i>BGB</i>, permette al giudice tedesco di intervenire su richiesta degli arbitri a prescindere dalla sede dell'arbitrato: vi è, però, un ostacolo all'ammissibilità del rinvio pregiudiziale, poiché il giudice statale non è chiamato a risolvere la lite, ma agisce, in sostanza, da autorevole "passacarte".</p> <p>Il rimedio migliore sarebbe permettere il rinvio pregiudiziale da parte degli arbitri del TAS, ma occorre un ripensamento della Corte, che potrebbe essere facilitato da proposte di riforma dirette a snellire il carico della stessa Corte: potrebbe, però, anch'essa non essere la soluzione migliore, dato che gli usuali tempi del rinvio pregiudiziale sono, almeno oggi, in grado di minare l'effettività della <i>lex sportiva</i>.</p> <p>Per questo motivo, si è suggerito di prevenire potenziando, piuttosto, l'intervento della Commissione Europea nell'arbitrato, attraverso una interpretazione lata dell'istituto dell'<i>amicus curiae</i>, previsto nel regolamento dell'arbitrato TAS, ma applicato in casi differenti, almeno ad oggi: una soluzione particolarmente interessante se si pensa che, secondo una coraggiosa interpretazione della disciplina dell'impugnazione svizzera, l'<i>amicus curiae</i> potrebbe, addirittura, essere legittimato all'impugnazione del lodo davanti al Tribunale federale svizzero.</p> <p><small>*[Intervento svolto nel webinar, dal titolo "Il futuro delle associazioni sportive e i loro regolamenti dopo la giurisprudenza "Superlega" "Isu" e "Royal Antwerp Football Club", dd. 15 gennaio 2024. La versione estesa, completa di note e riferimenti bibliografici, verrà pubblicata in questa <i>Rivista</i>, Torino, n. 2/2023].</small></p>
Autore	<b>Prof. Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca</b> (Ordinario di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna)

**Link**[CURIA - Documenti \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/curia/doclist.do)